



REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
MOBILE PER IL CONTRASTO
DELL'ABBANDONO E LO SMALTIMENTO
IMPROPRIO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO
COMUNALE

INDICE

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

Art.3 Definizioni

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

Art. 5 Responsabile

Art. 6 Soggetti esterni incaricati del trattamento

Art. 7 Incaricato al trattamento

CAPO III - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

Art. 9 Modalità di raccolta dati e informativa

CAPO IV - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL' UTILIZZO DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 10 Comunicazione dei dati

Art. 11 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Disposizioni finali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare l'abbandono e lo smaltimento improprio di rifiuti nel territorio del Comune di Agrigento e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi che successivamente verranno nominati "codice".

Art.2 – Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Agrigento, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di telecamere/fotocamere mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
2. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. Il sistema verrà utilizzato anche per controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
3. L'impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere/fotocamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.
4. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.
5. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di telecamere/fotocamere

mobili, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzano sistemi mobili, ovvero fotocamere/telecamere, ad alimentazione autonoma o in alternativa attraverso collegamento provvisorio alla rete di pubblica illuminazione, progettati per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. I medesimi sono dotati anche di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera/telecamera digitale si attiva e quindi automaticamente scatta foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate. Il sistema mobile permette la registrazione e conservazione delle immagini limitata alla capacità della memoria installata a bordo apparato (SD/micro SD) e comunque non superiore a sette giorni. Successivamente le immagini vengono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini (operazione di sovrascrittura).

6. La tecnologia utilizzata deve garantire un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato. La memoria installata a bordo apparato (SD/micro SD) deve avere i seguenti minimi requisiti di sicurezza:

- Crittografia tramite XTEA chiave a 128 bit simmetrica
- Anticontraffazione tramite codifica HASH SHA1 per singola immagine

Art.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) Per "banca dati", il complesso di dati personali trattati esclusivamente mediante foto e/o riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e di mezzi di trasporto;

b) Per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il

blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le fotocamere;

d) per "titolare", il Comune di Agrigento nella persona del suo rappresentante legale;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

CAPO - II
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 – Titolare del trattamento

Il Comune di Agrigento, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Il Titolare:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso i vertici apicali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;
- nomina "responsabile del trattamento" dei dati personali la società affidataria della gestione e della manutenzione del servizio di videosorveglianza;
- detta le linee guida di carattere fisico, logistico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- cura gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, quali l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy sui diritti e le libertà degli interessati (DPIA), l'attuazione delle misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento.

I dati sono trattati da parte del personale del Titolare, previamente autorizzato, da parte dei soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento (per finalità di pubblica sicurezza), da parte dei soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (per finalità di gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza, nonché di trasmissione delle immagini verso i Centri di Controllo).

Il Comune di Agrigento, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di svolgimento della valutazione di impatto privacy e della notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36, GDPR.

Art.5 – Responsabile

1. Il Dirigente del Settore della Polizia Municipale è nominato, con atto del Sindaco, quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.3 lett. e) del presente regolamento.

2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile

nominato previa comunicazione al Sindaco.

3. Il responsabile del trattamento, nominato con apposito atto ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679, ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle disposizioni del presente regolamento, e alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, anche in sede di designazione al personale incaricato.

5. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 6 – Soggetti esterni incaricati del trattamento

Il Comune può affidare parte del trattamento a soggetti esterni all'Ente designandoli quali responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE.

I compiti affidati a tali soggetti devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, da contratto o altro atto giuridico che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie interessate, gli obblighi e i diritti del titolare e del responsabile del trattamento.

Art.7 – Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati al trattamento individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, o incaricando un soggetto esterno ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Il Responsabile designa e nomina con proprio atto i soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli appartenenti al Servizio di Polizia. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO - III
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.8 – Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza, che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a) e c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art.9 – Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di cui al presente regolamento, sono posizionati appositi cartelli – informativa minima – collocati prima del raggio di azione delle telecamere/fotocamere o in prossimità delle stesse. L'attivazione del sistema di videosorveglianza mobile è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, sono posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere/fotocamere, in modo chiaramente visibile, come "informativa di primo livello", appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali: "Comune di Agrigento – Area soggetta a videosorveglianza. La registrazione è effettuata dal Comune di Agrigento per fini di accertamento degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti" o dicitura simile.
2. Il cartello rinvia, anche mediante QR Code, all'informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Agrigento.
3. Il Comune si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza.
4. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.

5. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
6. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 2 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
7. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
8. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione, quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
9. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
10. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO - IV
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI,
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.10 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Agrigento a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia (che non siano collegate al sistema), dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Agrigento è possibile in favore di altri soggetti qualificati (ad es. altre autorità pubbliche) cui la comunicazione è dovuta in forza di disposizioni di legge.
5. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Comandante provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

6. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

7. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento, che rilascerà, ove necessario, copia delle riprese.

Art.11 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art.12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento.

CAPO - V DISPOSIZIONI FINALI

Art.13 – Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.

2. L'installazione di telecamere/fotocamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all'art.2 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.